

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 10 settembre 2020

Emanato con D.R. n. 183/20 del 26 ottobre 2020

In vigore dal 26 ottobre 2020

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Compiti
- Art. 3 - Nomina, composizione e durata
- Art. 4 - Il Presidente
- Art. 5 - Il Segretario
- Art. 6 - Cessazione anticipata del mandato
- Art. 7 - Calendario delle adunanze
- Art. 8 - Convocazione ordinaria
- Art. 9 - Convocazione straordinaria
- Art. 10 - Validità delle adunanze
- Art. 11 - Deliberazioni
- Art. 12 - Il verbale
- Art. 13 - Indennità e compensi
- Art. 14 - Approvazione e modifiche del Regolamento
- Art. 15 - Norme finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Europea di Roma (di seguito "Università"), disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione (di seguito "Nucleo"), costituito ai sensi dell'art. 5, comma 22, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'art. 13.1, lett. q) dello Statuto dell'Università e dell'art. 5 del Regolamento generale.
2. Compiti e funzioni del Nucleo sono definiti dalla normativa nazionale in materia nonché dalle disposizioni interne all'Università richiamate al punto precedente.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2

Compiti

1. Il Nucleo opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di verifica e consultazione in materia di valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e di ogni altra attività gestita dall'Università. Il Nucleo, in attuazione degli atti di indirizzo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca e della normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione ed accreditamento del sistema universitario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti funzioni:
 1. esprime un parere vincolante all'Università sul possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale ai fini dell'attivazione di nuovi Corsi di Studio;
 2. verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al MUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accREDITamento iniziale e periodico dei Corsi e delle Sedi;
 3. formula agli Organi di Governo dell'Università e agli attori del sistema di AQ proposte di miglioramento relative all'organizzazione dei processi e alle metodologie interne di monitoraggio al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del sistema stesso;
 4. verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 2 della Legge n. 240/2010;
 5. verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
 6. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge n. 240/2010;
 7. acquisisce periodicamente, tramite il Presidio di Qualità, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, dei laureandi e dei laureati;
 8. redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall'ANVUR, che trasmette al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall'Ateneo in relazione ai Corsi di Studio ritenuti meritevoli di misure migliorative in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità;
 9. esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti dell'Università.
2. Il Nucleo, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario.
3. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il necessario supporto

amministrativo e logistico per lo svolgimento delle proprie attività, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 3

Nomina, composizione e durata

1. I componenti del Nucleo, ad eccezione del rappresentante degli studenti, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il rappresentante degli studenti è eletto secondo quanto stabilito nel regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
2. Il Nucleo è formato da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il Presidente, in prevalenza esterni all'Università e da un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Il Rettore nomina con proprio decreto il Nucleo.
4. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Presidente e i componenti del Nucleo devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione.
5. La durata in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione è di tre anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Il mandato dei componenti del Nucleo è rinnovabile una sola volta.
6. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche:
 - a) Rettore;
 - b) Prorettore e Delegato del Rettore;
 - c) Componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - d) Direttore di Dipartimento;
 - e) Presidente di Scuola;
 - f) Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca;
 - g) Direttore di Scuola di specializzazione.

Art. 4

Il Presidente

1. Tra i componenti del Nucleo, ad esclusione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina il Presidente, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di governo dell'Università, con la sua amministrazione, con l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati, ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
3. Il Presidente predispone il calendario delle sedute, convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
4. Il Presidente può designare un Vice Presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Art. 5

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Nucleo, al suo interno, su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo.
2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Nucleo.

Art. 6

Cessazione anticipata del mandato

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Nucleo devono essere presentate per iscritto al Rettore.
2. Nel caso in cui, per cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, per perdita dei requisiti soggettivi o per altro motivo, uno o più componenti cessino dalle loro funzioni nel corso del mandato, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7

Calendario delle adunanze

1. Il Nucleo si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta ogni due mesi. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito di norma all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Il Nucleo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Art. 8

Convocazione ordinaria

1. La convocazione del Nucleo è disposta dal Presidente a mezzo posta elettronica, mediante l'invio dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, nonché del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione deve pervenire a tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con un preavviso inferiore.
2. In caso di assenza del Presidente, e qualora non sia stato designato un Vice Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo indicato dal Presidente stesso. In mancanza, presiede la seduta il componente più anziano.
3. Con successiva comunicazione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. La documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nella seduta è, di norma, a disposizione dei componenti del Nucleo tramite l'utilizzo del sistema riservato di condivisione dei documenti on-line o mediante altri strumenti telematici.

Art. 9

Convocazione straordinaria

1. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Nucleo potrà essere disposta dal Presidente con i mezzi sopra indicati da inviare a tutti i componenti del Nucleo almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 10

Validità delle adunanze

1. La seduta è valida quando tutti i componenti sono stati convocati per iscritto nei termini previsti dal presente Regolamento ed è presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
2. Le disposizioni del Nucleo possono svolgersi in videoconferenza.
3. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
4. Per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti in grado di fornire chiarimenti in merito.
5. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 11

Deliberazioni

1. Nel corso della seduta nessun componente può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.
5. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 12

Il verbale

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, assistito per la verbalizzazione da un dipendente dell'Università.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente o da colui che ha presieduto la seduta, e dal Segretario. L'originale del verbale è conservato presso l'Ufficio Rettorato; copia dello stesso viene pubblicata sul sito dell'Università nella pagina dedicata al Nucleo.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti.
4. Ciascun verbale deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori e il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti, di quelli assenti giustificati e degli invitati presenti; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati; il testo delle delibere assunte, l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto.
5. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Art. 13

Indennità e compensi

1. I componenti esterni del Nucleo hanno diritto ad un compenso, in termini di indennità di funzione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per i componenti esterni, è previsto il rimborso delle spese di missione. Per tutti i componenti è

previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Art. 14

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa delibera del Nucleo assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. È pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con le modalità indicate al comma precedente.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università, alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell'ordinamento universitario.